

**Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 8 marzo 2005 — Leder & Schuh /
UAMI — Schuhpark Facies (JELLO SCHUHPARK)
(Causa T-32/03)**

«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchio nazionale denominativo anteriore “Schuhpark” — Domanda di marchio comunitario denominativo “JELLO SCHUHPARK” — Impedimento relativo alla registrazione — Rifiuto parziale di registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi JELLO SCHUHPARK e Schuhpark [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 51)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 27 novembre 2002, nella sua versione corretta 9 dicembre 2002 (procedimento R 494/1999-3), relativa a un procedimento di opposizione tra la Schuhpark Fascies GmbH e la Leder & Schuh AG.

Dati relativi alla causa

Richiedente il marchio comunitario:	Leder & Schuh AG
Marchio comunitario interessato:	marchio denominativo «JELLO SCHUHPARK» per prodotti delle classi 18, 25 e 28 — domanda n. 107367
Titolare del marchio o del segno invocato a sostegno dell’opposizione:	Schuhpark Fascies GmbH
Marchio o segno fatto valere a sostegno dell’opposizione:	marchio denominativo tedesco «Schuhpark» per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione:	rigetto della domanda della ricorrente per i prodotti della classe 18; per il resto, rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	rigetto del ricorso

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione Ampliata) 17 marzo 2005 — Eurocoton / Consiglio

(Causa T-192/98)

«Dumping — Mancata adozione, da parte del Consiglio, di una proposta di regolamento della Commissione istitutivo di un dazio antidumping definitivo — Assenza della maggioranza semplice necessaria per adozione del regolamento — Obbligo di motivazione»

1. *Ricorso di annullamento — Atti ricorribili — Nozione — Atti produttivi di effetti giuridici obbligatori — Mancata adozione di una proposta di regolamento istitutivo di un dazio antidumping — Incidenza del carattere regolamentare del procedimento antidumping — Insussistenza [art. 230 CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96, art. 6, n. 9] (v. punti 30-32)*